

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

COMMISSIONE AGRICOLTURA - FORESTE - PESCA ACQUE INTERNE
CACCIA - POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE

CONTRIBUTI PER IL MIGLIORAMENTO E L'INCREMENTO DELLE COLTURE

DA RINNOVO

RELATORE - Avv. Aurelio ANDRETTA

On. Presidente, Colleghi Consiglieri,

la proposta di legge sottoposta al nostro esame mira a soddisfare una duplice esigenza:

- 1°= costituire una prima serie di interventi atti a conseguire il ripristino della produttività delle nostre terre attraverso una equilibrata evoluzione degli ordinamenti colturali;
- 2°= incoraggiare i produttori agricoli a non abbandonare le colture da rinnovo.

Ad esse, infatti, può attribuirsi ancora oggi il ruolo di colture eminentemente miglioratrici del terreno, sia perchè ad esse vanno a legarsi operazioni di buona preparazione del terreno, sia perchè ricostituiscono la fertilità per le laute concimazioni il cui effetto si prolunga nel tempo anche a beneficio delle successive colture in avvicendamento.

Tali colture però oggi si dimostrano in declino, come è provato da scritti di eminenti tecnici e da dati statistici; ed è un male che diventa ogni giorno più acuto a causa di una continua evoluzione di indirizzi colturali che, basata sulla necessità di lavori rapidi, di economia di tempi e di costi, di scelte orientate verso prodotti di non difficile commercializzazione, si accompagna anche la necessità di specializzazione cui si è obbligati da una meccanizzazione che spesso non ammette grandi varietà di colture.

In questa situazione che minaccia di evolversi sempre più nel senso indicato, appare più che fondata la preoccupazione di contenere al massimo possibile l'abbandono delle coltivazioni da rinnovo, che comportando profonde e perfette lavorazioni del terreno e ricche concimazioni, gli garantiscono la conservazione di una buona struttura fisico-chimica ed una fertilità agronomica conseguente alla migliore circolazione dell'acqua e dell'aria.

Pertanto la II^a Commissione Permanente ha espresso all'unanimità parere favorevole alla proposta di legge al nostro esame che, con l'art.1^o prevede, per l'esercizio 1974 la spesa di £.600.000.000 per la concessione di contributi, nella misura massima di £.70.000 ad ettaro, sulle spese sostenute per il miglioramento della coltivabilità e della capacità produttiva dei terreni.

Tali contributi verrebbero corrisposti alle aziende agricole situate nel territorio della Regione, con precedenza e preferenza a quelle dirette coltivatrici singole ed associate (art.2).

Per far fronte alla spesa prevista dalla proposta di legge verrebbero introdotte nel bilancio della Regione per l'esercizio 1974, alcune variazioni (art.4).

La 1^a Commissione, nell'esprimere il suo parere, ha precisato che per il finanziamento della presente proposta di legge verrebbe utilizzata parte dei fondi stanziati al Cap.324 "Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione". Non essendo però la presente iniziativa legislativa compresa nell'elenco dei provvedimenti che si conta di realizzare mediante l'utilizzazione del fondo predetto, è stata ravvisata l'opportunità di utilizzare in parte lo stanziamento di Lire 1 miliardo e 500 milioni destinati a fronteggiare la spesa prevista per la costituzione di una Società Finanziaria regionale, per la quale non è prevedibile, almeno in via immediata, l'adozione del relativo provvedimento.

Invero la II^a Commissione Permanente, per il perseguimento delle finalità di cui alla presente proposta di legge, aveva ritenuto necessario un finanziamento di Lire 1 miliardo e 200 milioni.

Purtroppo le disponibilità di bilancio, almeno in questo momento, non hanno consentito la possibilità di assicurare tale fabbisogno.

Tormentata è stata infatti la fase di reperimento della somma di 600 milioni.

Tuttavia, nei contatti con la Giunta Regionale, sia in sede di discussione della proposta di legge nella II^a Commissione, sia in sede di acquisizione del parere previsto da parte della I^a Commissione Permanente, è stato possibile registrare la disponibilità più piena e l'impegno formale della Giunta Regionale ad assicurare l'ulteriore finanziamento della legge oggi in esame, in sede di formulazione delle variazioni al bilancio 1974.

On. Presidente, Colleghi Consiglieri, nonostante la disponibilità finanziaria prevista dalla proposta di legge al nostro esame sia, per il momento limitata e non accolga pienamente la proposta della II^a Commissione, si può tuttavia ritenere che la somma stanziata sia valida ad avviare l'auspicato processo di miglioramento della produttività dei nostri terreni.

Verrebbe così dato un non trascurabile contributo al soddisfacimento di una esigenza, largamente avvertita nel nostro Paese, in un momento in cui il crescente disavanzo della nostra bilancia agricolo-alimentare impone di ridurre le importazioni di generi alimentari e di valorizzare razionalmente le nostre risorse interne per aumentare la produzione e la produttività agricola.

Pertanto, questa Assemblea approvando la presente proposta di legge, può essere sicura di rendere un servizio non solo ai nostri coltivatori ma alla comunità nazionale.

"CONTRIBUTI PER IL MIGLIORAMENTO E L'INCREMENTO DELLE COLTURE DA RINNOVO"

ART. 1

E' autorizzata la spesa, per l'esercizio 1974, di Lire 600.000.000 per la concessione di contributi, nella misura massima di L. 70.000 ad ettaro, sulle spese sostenute per il miglioramento della coltivabilità e della capacità produttiva dei terreni destinati a colture da rinnovo.

ART. 2

Hanno diritto a tali contributi le aziende agricole situate nel territorio della Regione, con precedenza e preferenza per quelle direttocoltivatrici singole ed associate.

ART. 3

L'Assessorato all'agricoltura, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, previo parere della competente Commissione Consiliare, emanerà le norme applicative per la individuazione delle colture da ammettere al beneficio; per la determinazione delle zone di intervento; per la istruttoria tecnico-amministrativa delle domande.

A tal fine, l'Assessorato potrà avvalersi dell'opera dell'Ente di Sviluppo.

ART. 4

Sono introdotte nel Bilancio della Regione per l'esercizio 1974 le

seguenti variazioni:

Cap. 324/2 - Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione.

(In diminuzione) L. 600.000.000

Cap. 171/ter - Contributi sulle spese per il miglioramento della coltivabilità e della capacità produttiva di terreni destinati a colture da rinnovo.

(In aumento - nuova istituzione) L. 600.000.000

ART. 5

La somma stanziata, per la parte eventualmente non impiegata nello esercizio 1974, potrà essere utilizzata negli anni successivi.

ART. 6

La presente legge, dichiarata urgente, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE

La 1^a Commissione Consiliare Permanente nella seduta dell'11 luglio 1974:

- vista la richiesta del Presidente della 2^a Commissione Consiliare Permanente relativa al parere da esprimere ai sensi dell'art. 19 del Regolamento sulla proposta di legge "Contributi per il miglioramento e l'incremento delle colture da rinnovo";
- visto l'art. 19 del Regolamento;
- visto l'art. 4 della proposta di legge di che trattasi;
- visto il Bilancio di Previsione della Regione per il 1974;
- accertata la disponibilità di L. 600.000.000 al cap. 324/2 dello stato di previsione della spesa

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

- alla proposta di legge di che trattasi
- alle variazioni da introdurre nello stato di previsione della spesa di Bilancio 1974 quali vengono indicate all'art. 4 della proposta di legge medesima.

p/ 1^a Commissione Consiliare Permanente

F.to IL PRESIDENTE

(Prof. Matteo Fantasia):

P.c. c.

